

N. R.G. 1197/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO**  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco <b>Marinai</b>	Presidente
dott. Silvia <b>Barison</b>	Giudice Relatore
dott. Francesca <b>Arusa</b>	Giudice

all'esito dell'udienza del 19/04/2016

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **1197/2016** promosso da:

- (C.F. 01199060490) con il patrocinio dell'avv. FOGGIA ALBERTO

RECLAMANTE/I

contro

**EQUITALIA CENTRO SPA** (C.F. 03078981200) con il patrocinio dell'avv.

RECLAMATO/I

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Il reclamo è fondato e va accolto.

Rilevato che manca la prova della notifica al debitore – odierno reclamante – sia dell'intimazione ad adempiere *ex art. 50 d.P.R. 602/1973* (le notifiche documentate sono addirittura successive alla proposizione dell'opposizione), sia del pignoramento *ex art. 72 bis d.P.R. 602, cit.*; ritenuto pertanto che vada condivisa e confermata la decisione del primo Giudice; tanto premesso, la decisione reclamata – da confermarsi nel resto – va integrata in punto spese.

In base all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza il suo carattere definitorio del *sub* procedimento di sospensione, essa avrebbe dovuto infatti provvedere ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c.



Tale conclusione (per cui v. tra le altre C. Cass. Civ. sez. III sent. del 23/7/2009 n. 17266 ed *Ead.* sent. del 27/10/2012 n. 22503) trova la sua *ratio* nella circostanza che la cognizione piena, a seguito della fase camerale del giudizio di opposizione *ex art.* 185 disp. att. cpc e, quindi, del sub procedimento di sospensione, è ora, secondo l'art. 616 comma 2 cpc, meramente eventuale, perché è rimessa alla parte la valutazione se iscrivere o meno la causa a ruolo contenzioso e dare corso alla cognizione piena.

Di conseguenza il provvedimento che nega la sospensione, indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 669 *septies* commi 2 e 3 cpc, ha l'attitudine di definire la vicenda davanti al Giudice dell'Esecuzione nel caso in cui l'opposizione non venga iscritta a ruolo contenzioso o non segua nel termine perentorio di cui all'art. 616 comma 2 cpc, per cui si presta ad essere ricondotto al concetto espresso dall'art. 91 c.p.c.

Ciò premesso, e considerata la soccombenza della reclamata in entrambe le fasi, questa va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.

**p.q.m.**

accoglie il reclamo e per l'effetto – ad integrazione dell'ordinanza emessa dal Trib. Livorno, G.E. dott. ssa Vicari il 03.03.2016 nel procedimento n. 1566/2015 es. mob. – da intendersi nel resto confermata, condanna parte reclamata alla refusione delle spese di entrambe le fasi che liquida, per ciascuna di esse, in € 3713,00, di cui € 1755,00 per studio, € 743,00 per fase introduttiva, € 1215,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.

Si comunichi.

Livorno, 19/04/2016

Il giudice relatore  
dott. Silvia Barison

Il Presidente  
dott. Gianmarco Marinai

